

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Appalti pubblici - maggior considerazione per le ditte che si impegnano nella formazione di apprendisti

La formazione professionale di base, tramite l'alternanza della formazione teorica e quella pratica sul posto di lavoro, continua a dare buona prova di efficacia. La combinazione scuola-lavoro si sta adattando costantemente alle esigenze di formazione degli allievi e a quelle del mondo del lavoro.

L'importante ruolo che le ditte svolgono nella formazione di apprendisti, anche con impegni finanziari rilevanti, mi sembra però che non sia adeguatamente riconosciuto.

Anche nella nuova legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001, non si è voluto inserire un articolo che potesse privilegiare, nell'ottenimento di appalti pubblici, le ditte che dimostrano un impegno nella formazione di apprendisti.

Questa esigenza viene solo ripresa nel Regolamento di applicazione della citata legge che, all'art. 42, indica la possibilità di inserire nel capitolato di offerta, oltre a quelli indicati all'art. 32 della legge, altre criteri quali, ad esempio, il contributo che l'offerente dà alla formazione di apprendisti.

Questa possibilità prevista dal citato articolo, nella realtà non viene quasi mai applicata.

Da una verifica degli appalti pubblici, pubblicati nel corso del 2002 sul Foglio Ufficiale, si può constatare come in nessun appalto pubblico del Cantone è stato inserito il criterio della formazione di apprendisti. Solo pochi comuni e enti che sottostanno alla legge sulle commesse pubbliche, hanno fatto uso di questa possibilità.

La deputata Marina Carobbio aveva presentato, nel dicembre del 2001, un'iniziativa parlamentare elaborata per inserire all'art. 5 della LCPubb un nuovo capoverso che prevedeva l'aggiudicazione delle commesse pubbliche unicamente ad offerenti che garantiscono un adeguato impiego nella formazione di base e permanente del personale.

Nel suo rapporto del 28.5.2002 (Messaggio 5260), il Consiglio di Stato chiede che l'iniziativa venga respinta, indicando però pure quanto segue:

“Il Cantone Ticino, contrariamente a quanto previsto nella maggior parte delle legislazioni cantonali, ha già dimostrato la sua sensibilità introducendo all'art. 42 cpv. 1 del Regolamento sulle commesse pubbliche la possibilità di indicare, quale possibile criterio sussidiario di aggiudicazione, il contributo che l'offerente dà alla formazione di apprendisti.”

Come ho evidenziato in precedenza, questa sensibilità per il momento è rimasta solo nel regolamento di applicazione della legge, ma non si è tradotta in fatti concreti.

Con la presente interrogazione chiedo pertanto se il Consiglio di Stato, nell'ambito dell'aggiudicazione degli appalti pubblici, intende dimostrare la volontà, come ha indicato nel citato Messaggio no. 5260, di far uso del criterio della formazione di apprendisti. Auspico pure che il Consiglio di Stato si adoperi affinché lo stesso avvenga per tutti gli enti che sottostanno alla legge sugli appalti.

GUIDICELLI GIANNI

